

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 17/01/2025

### FATTO

Con ricorso del 27.8.2024, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 21.6.2024, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

- 1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB, calcolati, con il criterio lineare, nell'importo complessivo di € 2.269,68, a titolo di commissione attivazione, oneri di distribuzione e commissione di gestione;
- 2) rimborso di commissione di anticipata estinzione, pari a € 169,53;
- 3) rifusione delle spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, *in rito*, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all'intermediario del credito. L'ABF è solito respingere tale eccezione (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Bologna, decisione n. 3676 del 4.4.2017).

*Quanto al merito*, eccepisce che nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di

rimborso le commissioni di attivazione dovute per la copertura delle spese e la remunerazione delle spese di istruttoria, calcolate in misura fissa predeterminata per prodotto e gli “oneri rete distributiva”. Circa le spese di gestione, vi sono ricomprese tutte le commissioni che, retribuendo attività soggette a maturazione nel tempo successivo al perfezionamento del contratto, come indicato nell’ultimo capoverso “saranno oggetto di rimborso”. Quanto traspare dalla lettura delle pronunce della CGUE è che il vero discrimine non è il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive. Si dovrà guardare alla normativa primaria e secondaria che distingue tra costi *up front* e *recurring*. A ciò si aggiunga che le spese di intermediazione sono state versate direttamente ad un soggetto terzo, al quale parte convenuta ha provveduto a versare € 1.458,00, somma indicata nel Secci e poi nuovamente nel frontespizio contrattuale alla voce “oneri rete distributiva”.

L’intermediario si dichiara disponibile a riconoscere all’istante, in via transattiva e con riguardo alle sole commissioni di istruttoria, la somma di € 268,43 calcolata secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti a tale titolo.

## DIRITTO

1. Il contratto è stato stipulato in data 3.6.2015 e parte ricorrente l’ha estinto a ottobre 2019, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall’art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l’art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall’art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l’art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l’art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione

legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° 9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,75%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,29%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼
○	commissioni attivazione ( <i>up front</i> )	€ 683,19	€ 409,91 ○	€ 268,43 ◎	○	€ 0,00
○	commissioni gestione ( <i>recurring</i> )	€ 2.146,90	€ 1.288,14 ◎	€ 843,52 ○	○	€ 1.288,13
○	oneri rete distributiva ( <i>recurring</i> )	€ 3.099,60	€ 1.859,76 ◎	€ 1.217,84 ○	○	€ 0,00
◎			○	○	○	€ 0,00
◎			○	○	○	€ 0,00
◎			○	○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.128,20
interessi legali	si

Il risultato di cui alla tabella non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.269,68), che applica il criterio del rimborso in proporzione lineare per tutte le voci di costo.

18. Quanto al rapporto contestato, il Collegio precisa che, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 6454 del 9.3.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni di gestione e gli oneri rete distributiva. Ha invece ritenuto *up front* la commissione di attivazione. L'intermediario ha formulato un'offerta transattiva per € 268,43, coincidente con la quota non maturata delle commissioni di attivazione, calcolata in applicazione del criterio c.d. della curva degli interessi.

Non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese legali, sia perché esse non sono previste dalle Disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF, sia perché si tratta di una questione seriale e di non difficile soluzione, tale da non richiedere la necessità del ministero di un professionista.

19. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.3.2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: «La previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB». Da parte sua, la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679 del 5.5.2021, ha formulato il seguente principio: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del TUB al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito». Dal conteggio estintivo prodotto in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 169,53. Tenuto conto del fatto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a € 10.000, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall'esame del medesimo conteggio estintivo, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 15.834,38 (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato è superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. Infatti, l'intermediario ha determinato l'ammontare della commissione di anticipata estinzione senza detrarre i rimborsi riconosciuti a titolo di quota non maturata degli oneri commissionali anticipati. Pertanto l'ammontare della penale deve essere integralmente rimborsato al ricorrente, secondo le conclusioni raggiunte, *ex plurimis*, da Collegio di Roma, decisione n. 8414 dell'11.5.2020, per cui «l'intermediario ha calcolato l'1% prima di detrarre l'abbuono di € 960,74 contrattualmente previsto. Ne deriva che il convenuto ha applicato la penale in misura superiore a quella massima dell'1% del debito residuo [...] Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata. Il convenuto ha, infatti, violato la norma imperativa di cui all'art. 125-sexies cit., richiamata

testualmente nel contratto, che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate, sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che un siffatto importo non sia equo e oggettivamente giustificato, ancorché contenuto nei limiti fissati per legge. Appare, peraltro, evidente che, nel caso in esame, la clausola contrattuale, la quale ripropone i medesimi contenuti della disposizione sopra richiamata, va considerata nulla perché è dalla concreta applicazione (*id est*: interpretazione) che della stessa ha fatto l'intermediario che si desume la sua contrarietà alla citata norma imperativa, in assenza di una diversa e autonoma regolamentazione contrattuale».

Pertanto, all'importo di cui alla soprariportata tabella deve aggiungersi quello della commissione di anticipata estinzione da retrocedere (€ 2.128,20 + € 169,83), pervenendo alla cifra complessiva di € 2.352,03, arrotondata, secondo le regole ABF, alla somma definitiva di € 2.352,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.352,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA